

STATUTO

LADI 1 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COSENZA CS VIA MARCONI C/O
DR POSA A 134

Numero REA: CS - 177425

Codice fiscale: 02621160783

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-03-2004 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" N.21326 DELLA RACCOLTA	
	STATUTO	
	Art. 1 - Costituzione	
	E' costituita una società cooperativa di solidarietà denomi-	
	nata "LADI 1 Società Cooperativa Sociale a responsabilità li-	
	mitata".	
	Art. 2 - Norme Applicabili	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano,	
	in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabi-	
	lità limitata.	
	Art. 3 - Sede	
	3.1) La cooperativa ha sede nel Comune di Cosenza all'indi-	
	rizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il	
	registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2) La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta	
	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune	
	diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3) Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo am-	

	ministrativo.	
	3.4) Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	Art. 4) - Durata	
	4.1) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre	
	2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione	
	dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da e-	
	sercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi	
	mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, al-	
	l'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del-	
	l'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale	
	sociale.	
	Art. 5 - Oggetto	
	5.1) La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse ge-	
	nerale della comunità alla promozione umana ed alla integra-	
	zione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di atti-	
	vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381.	
	La cooperativa si propone in particolare lo svolgimento delle	
	seguenti attività:	

	a) gestione di ogni attività nel settore ambientale e nel	
	campo dei servizi igienici (pulizia e disinfestazione di spa-	
	zi pubblici e privati);	
	b) manutenzione di strade, fogne e verde; di fabbricati, ri-	
	pristini, tinteggiatura ed ogni altra attività connessa al-	
	l'edilizia e al campo dei servizi;	
	c) servizi di facchinaggio e minuta carpenteria.	
	Detti servizi si potranno svolgere tramite stipula di conven-	
	zioni con organismi pubblici e/o privati;	
	d) servizi domestici e familiari in genere attraverso la op-	
	portuna organizzazione del lavoro dei soci;	
	e) raccolta di dati concernenti inchieste statistiche di pub-	
	blico interesse relativi al campo urbanistico, economico, a-	
	nagrafico, sanitario e alla condizione sociale dei cittadini	
	italiani e stranieri;	
	f) esecuzione, tramite appalti e convenzioni, di lavori edili	
	e non con particolare riferimento a tutto quanto concerne	
	l'abbattimento di barriere architettoniche;	
	g) gestione, su concessione degli enti proprietari, pubblici	
	e/o privati, di asili nido, scuole materne, mense scolastiche	
	e aziendali di quartiere, lavanderie, campeggi, alberghi,	
	centri culturali, ricreativi e sportivi, assistenziali e cen-	
	tri di educazione psicofisica per anziani, portatori di han-	
	dicaps ed inabili al lavoro;	
	h) gestione di progetti integrati nel settore agricolo, fore-	

	ste, caccia e pesca, turismo, agriturismo, tempo libero, ar-	
	tigianato, beni ambientali e culturali, compresa la manuten-	
	zione delle opere infrastrutturali;	
	i) esecuzione, per conto di Enti pubblici e privati, di lavo-	
	ri edili, stradali, idraulici, termici, elettrici, disinfe-	
	zione e disinfestazione, nonchè di ripristino e rinnovazione,	
	in collaborazione con consorzi competenti, per la bonifica di	
	impianti idrici, anche partecipando a gare di appalto di qua-	
	lunque genere purchè consentito dalla legge.	
	5.2) La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni com-	
	merciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o	
	utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3) Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperati-	
	va è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo le opportunità contingenti - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo	
	cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni	
	in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque	
	natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio,	
	rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche	
	reali.	

	5.5) La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	nei confronti di terzi non soci, purchè nel rispetto dei	
	principi della mutualità prevalente cui la cooperativa si i-	
	spira.	
	Art. 6 - Numero e categorie di soci	
	6.1) Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci di-	
	viene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve es-	
	sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in liquida-	
	zione.	
	6.2) Possono essere soci cooperatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci lavoratori svantaggiati;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della coo-	
	perativa.	
	6.3) Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle per-	
	sone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche	
	o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	

	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.4) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	6.5) Ogni socio è iscritto in apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	Art. 7 - Soci lavoratori	
	7.1) I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tra-	
	mite la gestione in forma associata e con la prestazione del-	
	la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e	
	le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	7.2) Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intenda-	
	no maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3) Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipo-	
	logie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	

	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- - - - -	
	Art. 8 - Soci lavoratori svantaggiati	
	8.1) Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	
	legge 381/91.	
	8.2) Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	8.3) La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 9 - Soci volontari	
	9.1) Sono volontari i soci che prestano la loro attività nel-	
	la cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	9.2) Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	9.3) Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	

	9.4) Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	10.1) La cooperativa non può emettere strumenti finanziari,	
	secondo la disciplina prevista per la società per azioni.	
	Art. 11 - Procedura di ammissione	
	11.1) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- se soggetto diverso da persona fisica: denominazione socia-	
	le, sede e codice fiscale;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono in-	
	dicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata	
	a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonchè al-	
	legare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso	
	l'adesione.	
	11.2) L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.	
	11.3) Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	

	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprap-	
	prezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	11.4) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della sua	
	prossima successiva convocazione.	
	11.5) L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle terminazioni assunte con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 12 - Quote	
	12.1) Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-	
	feriore ad euro venticinque.	
	12.2) Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila eu-	
	ro.	
	12.3) Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sot-	
	toscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di	

	amministrazione.	
	13.1) Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la propria quota.	
	In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni momento dalla cooperativa con preavviso di tre mesi.	
	Art. 14 - Vincoli sulle quote	
	14.1) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.	
	14.2) Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 15 - Recesso	
	15.1) Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	

	dell'oggetto della società determinati nell'atto costitutivo	
	e nello statuto;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	15.2) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne	
	immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi il tribunale.	
	15.3) Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rap-	
	porto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 16 - Esclusione del socio	
	16.1) L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rap-	
	porto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	

	- nel caso indicato all'art. 2531;	
	- nei casi previsti dall'art. 2286;	
	- nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma;	
	- negli altri eventuali casi previsti dallo statuto;	
	16.2) L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea.	
	16.3) Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	16.4) Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 bis - Morte del socio	
	16.1) In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.	
	Art. 17 - Liquidazione della quota	
	17.1) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	17.2) Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.	

	2545-quinquies, terzo comma.	
	17.3) Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1) Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota (o il rimborso delle azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 - Patrimonio sociale	
	19.1) Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci operatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ri-	
	strutturazione per il potenziamento aziendale ovvero per il	
	finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammoder-	
	namento aziendale) costituito dall'ammontare degli apporti	
	dei titolari di strumenti finanziari (soci sovventori, azio-	

	nisti di partecipazione cooperativa, ecc.);	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 11.3;	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub. b), c) ed e) non possono es-	
	sere ripartite tra i soci cooperatori nè durante la vita del-	
	la società, nè all'atto dello scioglimento.	
	Art. 20 - Capitale sociale	
	20.1) Il capitale sociale della cooperativa non è determinato	
	in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illi-	
	mitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad	
	euro venticinque.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'at-	
	to costitutivo.	
	20.2) La società può anche deliberare aumenti di capitale a	
	pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	20.3) Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo	
	suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazio-	
	ne d'opera o di servizi a favore della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con	
	cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato,	

	gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la presta-	
	zione d'opera o di servizi a favore della società. In tal ca-	
	so la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal	
	socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispon-	
	dente importo in danaro presso la società.	
	20.4) Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si	
	applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5) Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta dimi-	
	nuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza	
	indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni	
	provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'orga-	
	no amministrativo sulla situazione patrimoniale della so-	
	cietà, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sinda-	
	cale o del revisore; copia della relazione e delle osserva-	
	zioni deve essere depositata nella sede della società almeno	
	otto giorni prima dell'assemblea, perchè i soci possano pren-	
	derne visione.	
	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei	
	fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione	
	di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione	
	delle perdite accertate.	

	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci	
	o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta	
	la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti	
	dal bilancio.	
	20.6) Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il	
	capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo	
	deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la	
	riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del mede-	
	simo ad una cifra non inferiore al detto minimo.	
	Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1) E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscri-	
	zione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 22 - Divieti	
	22.1) E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio	

	23.1) L'esercizio sociale va dall'1.1. al 31.12 di ogni anno.	
	23.2) Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio secondo i cri-	
	teri stabiliti dalla legge.	
	23.3) In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2..	
	23.4) L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisio-	
	ni dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	Art. 24 - Decisioni dei soci	
	24.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro com-	
	petenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argo-	

	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci	
	e del presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modifica-	
	zione dei diritti dei soci.	
	24.2) Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c),	
	del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o	
	sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di	
	cui al successivo art. 26;	
	24.3) Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del	
	punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministra-	
	tori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo	
	del capitale sociale, devono essere adottate mediante delibe-	
	razione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	24.4) Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e	
	i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse di-	
	sposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di	

	voto.	
	Art. 25 - Diritto di voto	
	25.1) Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi nel libro dei soci.	
	25.2) Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto	
	26.1) Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate	
	nel precedente punto 24.3, sono adottate mediante consulta-	
	zione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per i-	
	scritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo ammi-	
	nistrativo.	
	26.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione	
	scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stenuti che contrari.	

	26.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, in-	
	dicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contra-	
	rietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci en-	
	tro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	26.4) Perchè le decisioni di cui al presente articolo siano	
	prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-	
	sentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei	
	soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti	
	spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	

	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel li-	
	bro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1) Con riferimento alle materie indicate nel precedente	
	punto 24.1 alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi e-	
	spressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nume-	
	ro di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale so-	
	ciale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	
	27.2) L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio di	
	amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante	
	avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza,	
	nonchè l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al reca-	
	pito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo	
	telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso	
	deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di	

	posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino espressa-	
	mente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbo-	
	no essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione,	
	da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la pri-	
	ma convocazione.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	mancaza di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 4, C.C..	
	A tal fine, il presidente del consiglio di amministrazione,	
	uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a	
	ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli al-	
	tri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in as-	
	semblea totalitaria.	
	27.3) L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura	
	dell'organo amministrativo, dal presidente del Consiglio di	
	Amministrazione (nel caso in cui al successivo punto 28.1	
	lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di cui al suc-	
	cessivo punto 28.1 lett. a) o dall'amministratore più anziano	
	(nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. c). In caso	

	di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presie-	
	duta dalla persona eletta con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultato delle votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere anche un non socio,	
	con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4) Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci.	
	E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi	
	di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videocon-	
	ferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere	
	identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che	
	sia loro consentito di seguire la discussione e di interveni-	
	re in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi,	
	che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a	
	tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto	
	nel relativo verbale. Verificatesi tali presupposti, l'assem-	
	blea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova	
	il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, i-	
	noltre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega	

	che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può	
	essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	La regolarità della delega è accertata dal Presidente del-	
	l'assemblea.	
	27.5) L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lette-	
	re d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto fa-	
	vorevole dei soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6) Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati	
	dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a de-	
	liberare sulla modifica dello statuto sociale il verbale deve	
	essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere rias-	
	sunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 28 - Amministrazione	
	28.1) La società potrà essere alternativamente amministrata,	

	con scelta da adottarsi dai soci ai momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cin-	
	que membri;	
	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a se-	
	conda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2) L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	
	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può	
	essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo de-	
	gli amministratori.	
	28.3) Non possono essere nominati alla carica di amministra-	
	tore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C..	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art. 2390 C.C..	
	28.4) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in o-	
	gni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta	
	causa. E' ammessa la rieleggibilità.	
	28.5) Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministra-	

	zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per	
	qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri de-	
	cade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia inve-	
	ce nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del	
	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare	
	anche un solo amministratore, decadono anche gli altri ammi-	
	nistratori.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma	
	5, C.C..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con ur-	
	genza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinno-	
	vo dell'organo amministrativo.	
	28.6) Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui	
	alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non via ab-	
	biano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presi-	
	dente ed eventualmente anche un vice presidente che sostitui-	
	sca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonchè	
	un segretario, anche estraneo.	
	Art. 29 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	29.1) Nel caso di società amministrata da un Consiglio di Am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	
	sto nel successivo punto 29.2, sono adottate mediante consul-	

	tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per	
	iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere	
	effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il	
	telefax e la posta elettronica.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	29.2) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di	
	fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di ca-	
	pitale) e dall'art. 2544, c. 1 (poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda	
	la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere	
	adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presi-	
	dente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (fax, posta elettronica, ecc.), alme-	
	no cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o	

	con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione).	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o par-	
	tecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i	
	consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in for-	
	ma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta s'intende respin-	
	ta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3) Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro so-	
	ci degli amministratori.	
	Art. 30 - Competenze degli amministratori	
	30.1) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente statu-	
	to riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o ca-	
	tegorie di atti.	
	30.2) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 C.C. a un comitato esecuti-	
	vo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più	

	dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato ese-	
	cutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati,	
	potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	Art. 31 - Rappresentanza	
	31.1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'organo amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomi-	
	na.	
	Art. 32 - Compensi degli amministratori	
	32.1) Il compenso annuale all'organo amministrativo è deter-	
	minato dai soci al momento della nomina.	
	Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1) Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'am-	
	ministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli e-	
	stremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	

	Art. 34 - Controllo legale dei conti	
	34.1) Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 C.C., la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I Sindaci durano in carica	
	tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	34.2) Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per	
	i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci	
	effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla	
	lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	Art. 35 - Disposizioni finali	
	35.1) La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2) In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	
	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi e-	
	ventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	